



Come sfruttare le opportunità offerte dal nuovo Codice Doganale Comunitario entrato in vigore il 1° gennaio scorso

Le nuove frontiere della Dogana

Allo scopo di rendere più competitivo il sistema industriale, la Commissione Europea ha elaborato nuove disposizioni in materia di istruttoria e rilascio di autorizzazioni alle procedure semplificate. Le novità di maggior rilievo riguardano la sostanziale convergenza tra le procedure istruttorie adottate per il rilascio delle certificazioni AEO (Operatore Economico Autorizzato) e quelle per le procedure semplificate, in particolare per quelle di domiciliazione.

ANIMA offre, con l'assistenza di Easyfrontier, un servizio modulare e integrato alle aziende associate: per analisi preaudit per il rilascio di autorizzazioni alle procedure semplificate e per il conseguimento dello status di AEOC (Authorised Economic Operator - Custom); assistenza per il conseguimento dello status di AEOF (Authorised Economic Operator - Full); assistenza per l'istruttoria nell'ambito delle procedure semplificate e di tutte le ulteriori semplificazioni previste dalla normativa.

Riportiamo di seguito tre articoli che illustrano il significato e i meccanismi della nuova normativa e, soprattutto, quali opportunità si aprano alle imprese italiane che, come molte imprese della meccanica, basano il loro business sull'esportazione.

Il "cortocircuito" delle semplificazioni doganali

FULVIO LIBERATORE, PRESIDENTE DI EASY FRONTIER

ANIMA offre per prima in Italia un servizio integrato per sfruttare nel modo più ampio le "semplificazioni convergenti" introdotte dal recentissimo Regolamento della Commissione Europea n. 1192 del 17 novembre 2008, nonché dal Regolamento 18 dicembre 2008 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

Seguendo i meritevoli orientamenti dettati dalla "strategia di Lisbona", che mira a rendere l'Unione Europea l'economia più competitiva del mondo, la Commissione ha cominciato a metter mano (anche su sollecitazione dei giganti del trasporto internazionale, di norma capaci di farsi ascoltare con attenzione a Bruxelles) a una



semplificazione, accelerazione e convergenza delle procedure di "affidamento" doganale. E, anticipando i tempi di attuazione del nuovo Codice Doganale Comunitario, ha scompigliato alcune disposizioni chiave in materia di istruttoria e rilascio di autorizzazioni alle procedure semplificate. In particolare, le norme di maggior rilievo riguardano la sostanziale convergenza tra le procedure istruttorie adottate per il rilascio delle certificazioni AEO (Operatore Economico Autorizzato, a cui abbiamo fatto già cenno in altri numeri della Rivista e su cui, in ogni caso, esiste ampia documentazione e una pressante campagna di acquisizione promossa dalla

stessa Agenzia delle Dogane) e quelle per le procedure semplificate, in particolare per le procedure di domiciliazione.

Scendendo a livello operativo, l'intento di diradare parte delle nebbie che gravano sulle burocrazie nazionali e locali s'è manifestato prevedendo che i requisiti fissati per il rilascio di una certificazione AEO (Customs, cioè di tipo doganale) possano e debbano essere i medesimi necessari a ottenere un'autorizzazione a operare in procedura di domiciliazione.

Una scelta di tal fatta se, da un lato, potrà funzionare come "stimolatore cardiaco" nei confronti dell'adozione dello status di AEO da parte di molti operatori, dall'altro lato rende necessario procedere con attenzione (ma non a discapito della celerità e snellezza per il rilascio delle autorizzazioni) nella valutazione dei requisiti di accesso alle procedure semplificate.

In perfetta coerenza con l'intento di semplificazione e trasparenza delle procedure, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane ha emanato, il 18 dicembre scorso, un Regolamento nuovo di zecca per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane. Il Regolamento, tra l'altro, fissa in 60 giorni il termine per il rilascio dell'autorizzazione a operare in procedura di domiciliazione e rende esclusivo responsabile del procedimento il locale Ufficio delle Dogane.

Pertanto, dal 1° gennaio 2009, il quadro è il seguente: le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione seguono di fatto il medesimo iter previsto per il rilascio di una certificazione AEO (Authorized Economic Operator - Custom) e verranno istruite e concluse presso l'Ufficio delle Dogane competente per la sede legale del richiedente.

Il Regolamento prevede poi altre, relevantissime, semplificazioni: ad esempio, l'autorizzazione cosiddetta "unica", che prevede la possibilità di presentare la dichiarazione in un luogo diverso da quello dove le merci vengono presentate per il controllo, rendendo possibile un dialogo privilegiato tra l'azienda e un unico ufficio doganale per quel che può riguardare la valutazione di documenti e stati necessari alle operazioni di importazione, esportazione e, soprattutto, di immissione in deposito.

Al momento, l'Agenzia ha provveduto a diramare le prime, urgentissime, disposizioni con la Circolare 45/D del 30 dicembre 2008, che chiarisce già numerosi dubbi e rende possibile almeno la presentazione delle nuove istanze.

ANIMA, prima fra le organizzazioni imprenditoriali italiane, offre, con l'assistenza di Easyfrontier, dal 2009 un servizio modulare e integrato alle aziende associate:

- analisi preaudit per il rilascio di autorizzazioni alle procedure semplificate e per il conseguimento dello status di AEOC;
- assistenza per il conseguimento dello status di AEOF (Authorized Economic Operator - Full), ove con *full* si intende: sia doganale sia security;
- assistenza per l'istruttoria nell'ambito delle procedure semplificate e di tutte le ulteriori semplificazioni previste dalla normativa doganale e assistenza nelle fasi di avvio e a regime per la produzione di tutte le dichiarazioni doganali.

Pertanto, sarà possibile per gli associati richiedere un servizio "chirurgico", relativo a una sola delle semplificazioni e/o delle fasi per il rilascio delle relative autorizzazioni oppure un'assistenza integrata, relativa a tutto il ciclo, oggi "cortocircuitato", delle semplificazioni. □

La certificazione comunitaria di affidabilità doganale (AEO)

CINZIA BRICCA, DIRETTORE AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE, LABORATORI CHIMICI, AGENZIA DELLE DOGANE

La certificazione comunitaria di affidabilità rilasciata a particolari operatori autorizzati (AEO, Authorized Economic Operator) rappresenta una concreta opportunità, per coloro che intrattengono scambi commerciali con i Paesi extracomunitari, di rendere più efficienti e veloci i rapporti con l'autorità doganale, risparmiando così anche sui tempi e sui costi connessi allo svolgimento delle operazioni che gli stessi debbono effettuare presso i punti di ingresso/uscita nel/dal territorio doganale comunitario.



Questo particolare status, riconosciuto sulla base di criteri uniformi applicati a livello comunitario, può sicuramente costituire un fattore di crescita - in questo momento di crisi economica e finanziaria estesa ben oltre i confini nazionali - per le aziende e per gli altri soggetti che sono abilitati a richiederlo (per esempio: l'importatore, l'esportatore, il depositario, il vettore, lo speditore, il corriere aereo, l'impresa di spedizione, l'agente doganale).

L'approccio doganale al mutato scenario internazionale tiene conto della necessità

Benefici	Tipo di certificato		
	AEOC	AEOS	AEOF
Minori controlli fisici e documentali	x	x	x
Priorità nei controlli, rispetto ad altri soggetti selezionati che non siano AEO (da luglio 2009)	x	x	x
Possibilità di scelta del luogo di svolgimento del controllo, da concordare con la dogana	x	x	x
Più facile accesso alle semplificazioni doganali	x		x
Facilitazioni per i controlli di sicurezza		x	x
Possibilità di essere preavvertiti in caso di selezione per il controllo (da luglio 2009)		x	x
Riduzione della quantità di dati da fornire per la dichiarazione sommaria (da luglio 2009)		x	x

Tabella 1 - Benefici connessi al meccanismo delle riduzioni dei controlli doganali

Criteri da soddisfare	AEOC	AEOS	AEOF
1. Compliance doganale	x	x	x
2. Solvibilità finanziaria	x	x	x
3. Appropriati standard di tenuta delle registrazioni contabili	x	x	x
4. Standard in materia di sicurezza	x		x

Tabella 2 - Direttive emanate dall'Agenzia delle dogane

di bilanciare con sempre maggiore puntualità la fluidità delle transazioni lecite e la prevenzione e contrasto di quelle illecite. In questo senso, la nuova regolamentazione comunitaria, introdotta con i Reg. (CE) n.648/2005 e n. 1875/2006 e portata a compimento con la rivisitazione complessiva delle disposizioni doganali operata dal Reg. (CE) n. 450/2008, è stata fortemente improntata a razionalizzare le procedure e i regimi doganali, anche mediante la

fruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza.

Come riportato nella tabella 1 il meccanismo delle *riduzioni dei controlli doganali* (dal 10% al 90%, in relazione a due distinti gradi di affidabilità) e di sicurezza (ai fini della salute pubblica, della sicurezza dei cittadini e della tutela dell'ambiente e dei consumatori) e gli *altri benefici connessi* (maggiorare celerità nel rilascio di altre autorizzazioni, eso-

loro informatizzazione, e a incrementare la sicurezza dei traffici commerciali, anche attraverso un diverso approccio con gli operatori e nuove strategie di controllo.

L'affidabilità riconosciuta all'AEO non è limitata ai soli aspetti doganali, ma può comprendere anche quelli connessi alla sicurezza della catena logistica e commerciale, che mira a garantire lungo tutto il percorso della merce, dal luogo di produzione a quello di immissione in consumo, la non interferenza di elementi di rischio che ne possano alterare le caratteristiche o che possano costituire innesco di azioni destabilizzanti per la sicurezza.

I certificati di affidabilità, infatti, sono di tre tipi:

- certificato "AEOC" (semplificazioni doganali), che può essere richiesto dagli operatori che vogliono fruire delle sole semplificazioni previste dalla normativa doganale;
- certificato "AEOS" (sicurezza), che può essere richiesto per beneficiare di agevolazioni riguardo ai controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale;
- certificato "AEOF" (semplificazioni doganali/sicurezza), che può essere richiesto dagli operatori che intendano

...in sintesi

• Come diventare AEO?

Integrando i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie (art. 5-bis del Reg. (CE) 648/2005 e artt. da 14-bis a 15-quinquies del Reg. (CE) 1875/2006) e nazionali (circ. n.36/D del 28.12.07)

• Quando richiedere la certificazione?

Non appena l'operatore interessato sia in grado di assicurare l'affidabilità dei propri sistemi, testandone la bontà attraverso il questionario di autovalutazione, anch'esso reperibile sul sito dell'Agenzia.

• Perché chiederla?

Perché il futuro scenario comunitario e internazionale si muove secondo direttrici di approccio globale alle problematiche degli scambi, puntando alla messa in sicurezza dell'intera catena di produzione, trasporto, distribuzione dei beni e alla garanzia di affidabilità dei soggetti che vi intervengono. Far parte del segmento virtuoso della filiera consente gli evidenti vantaggi sinteticamente illustrati, mentre starne fuori può comportare procedure e controlli doganali e di sicurezza più gravosi, con conseguente diminuzione della competitività delle imprese.

nero dalla prestazione di garanzie ecc.) producono al soggetto certificato diversi e positivi riscontri in termini di contenimento dei tempi in dogana e di abbattimento delle formalità amministrative.

Nella pratica, il meccanismo premiale opera sia attraverso il sistema centrale automatizzato di selezione dei controlli sia attraverso l'applicazione in sede locale dei benefici da parte degli Uffici delle dogane.

L'AEO non è tenuto a esigere dai suoi partner commerciali che anche essi chiedano lo status di AEO, ma più soggetti certificati nell'ambito della catena distributiva consentono di accrescere i benefici per ogni singolo AEO che ne fa parte.

Il soggetto interessato deve presentare un'apposita richiesta all'Ufficio delle dogane nel cui ambito territoriale è ubicata la sua sede legale/operativa e il riconoscimento della affidabilità avviene a seguito di un processo di *audit* concordato con tale Ufficio, nel corso del quale dovrà essere riscontrata la sussistenza dei parametri e dei requisiti stabiliti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie in materia doganale e di sicurezza, nonché dalle direttive emanate dall'Agenzia delle dogane, sinteticamente riassunti nella tabella 2.

La modulistica, le istruzioni e i riferimenti ai punti di contatto regionali istituiti per fornire agli operatori informazioni, consigli e anche aiuto nell'approccio a tale nuovo istituto sono reperibili sul sito www.agenziadogane.gov.it, Menù principale "Click rapidi"- AEO. □

E-customs, cosa cambia per gli operatori

TERESA ALVARO, DIRETTORE AREA CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE, AGENZIA DELLE DOGANE

L'accordo politico sancito dalla decisione su *e-customs* (Dec. n. 70/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio) impegna la Commissione Europea e gli Stati membri all'instaurazione progressiva di una dogana elettronica paneuropea che ofra alle imprese "regole standard" per interagire con le autorità doganali di ogni Stato membro e assicuri un uniforme livello di controllo in ogni punto del mercato unico. La dogana elettronica è la leva fondamentale per raggiungere l'obiettivo cruciale e strategico di *e-customs*: facilitare gli scambi commerciali per favorire la competitività delle imprese, aumentando l'efficienza dei controlli, attraverso un "presidio" informativo e informatico sui flussi commerciali che attraversano l'Unione Europea.

Il piano comunitario per l'attuazione di *e-customs* (MA-SP, Multi Annual Strategic Plan) prevede, parallelamente, lo sviluppo di sistemi informatici "comuni" e la modifica della normativa di settore per costituire la base giuridica a procedure completamente riformulate in chiave elettronica.

Con i Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006 sono state introdotte le prime misure volte alla gestione comune del rischio, che entreranno in vigore il prossimo 1° luglio. In questa data dovrebbero entrare a regime i sistemi che attuano quanto previsto dai regolamenti citati:

- AEO (Authorized Economic Operator);
- EORI (Economic Operator Registration Identification);
- la fase 1 dell'ICS (Import Control System);
- la fase 4 dell'NCTS (New Computerized Transit System);
- la fase 2 dell'ECS (Export Control System).



Un vero e proprio *big bang*, che implica sostanziali ricadute sugli operatori. Accogliendo quanto sostenuto costantemente dall'Agenzia delle Dogane e dalle Associazioni degli operatori in sede comunitaria, la Commissione sta valutando la possibilità di ripianificare le scadenze del 1° luglio 2009. L'auspicabile slittamento delle scadenze per evitare il *big-bang* dovrebbe, parallelamente, consentire di definire più chiaramente il quadro operativo per l'utilizzo dei nuovi sistemi e assicurare il comportamento uniforme di ogni ufficio comunitario, per non ricadere nelle criticità che hanno riguardato l'ECS, la cui fase 1 (visto uscire elettronico), presenta ancora delle criticità che hanno richiesto degli aggiustamenti normativi di recente pubblicazione.

Le successive innovazioni riguardano quanto previsto dal Codice Doganale Modernizzato (Reg. 450/2008), che completa il quadro giuridico per *e-customs*. Entro il giugno 2013 si prevede l'adozione delle relative disposizioni di applicazione e l'avvio dei sistemi che riguardano la completa automazione a livello comunitario dell'importazione (AIS, Automated Import System) e dell'esportazione (AES, Automated Export System) nella prospettiva dello sdoganamento centralizzato.

Il problema maggiore consiste nell'assicurare la coerenza e la convergenza tra sviluppi informatici e modifiche normative e, soprattutto, nel delineare un quadro operativo chiaro, che consenta di individuare la fattibilità e i tempi di

realizzazione delle innovazioni proposte e il loro impatto sugli operatori. È altrettanto evidente che, per garantire pari opportunità agli operatori ed evitare pericolose distorsioni di traffico, i sistemi di *e-customs* dovranno simultaneamente operare in ogni Stato membro.

E-customs pone obiettivi sfidanti e ambiziosi e richiede importanti impegni per le imprese. Per garantire il pieno successo di un progetto di tale portata innovativa è necessaria una completa condivisione della strategia e del piano operativo di attuazione. È quindi determinante che gli operatori partecipino attivamente, per il tramite delle associazioni, ai tavoli di consultazione e seguano costantemente

gli sviluppi del progetto sul sito dell'Agenzia (www.agenzia-dogane.it).

Avvalendoci dell'esperienza maturata sono state potenziate le azioni di formazione e di informazione degli operatori. Preme sottolineare che, accedendo alla sezione "Assistenza on line – Formazione a distanza", gli operatori possono fruire di corsi di e-learning, consultare manuali interattivi e trovare risposte ai quesiti più frequenti (FAQ).

Va infine considerato che il graduale processo di telematizzazione è un'opportunità per catalizzare i processi di innovazione aziendale. Lo scenario attuale non consente ritardi, obbliga ad adeguare le strutture aziendali e a dialogare sulla rete.

Per saperne di più: www.youtube.com/AgenziaDogane

Collaborazione tra la Federazione ANIMA e l'Agenzia delle Dogane

Incontro tra il Presidente della Federazione ANIMA e il Direttore dell'Agenzia delle Dogane

Nel corso di un incontro tenuto a Roma lo scorso 28 gennaio, il Presidente di ANIMA, Sandro Bonomi, e il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi, hanno discusso della difficile situazione economica internazionale che investe tutti i settori industriali e delle semplificazioni doganali offerte dalle recenti normative comunitarie, che possono, seppur limitatamente, rappresentare un vantaggio competitivo per le imprese italiane.

Il Direttore Peleggi ha evidenziato che "la certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), status con valenza comunitaria, rilasciata su richiesta dall'Agenzia delle Dogane agli operatori considerati affidabili sotto gli aspetti amministrativo/doganali e di sicurezza costituisce un indubbio vantaggio in quanto prevede consistenti riduzioni dei controlli effettuati dalle dogane comunitarie".

Il Presidente Bonomi ha affermato che "convenendo sull'importanza competitiva dello sviluppo di strumenti per la semplificazione delle procedure doganali, ha evidenziato e condiviso i risultati ottenuti in pochi mesi con le aziende associate ad ANIMA grazie al percorso di accompagnamento verso il conseguimento della certificazione AEO realizzato assieme all'Agenzia delle Dogane".

L'incontro ha fatto seguito al memorandum d'intesa firmato nel luglio 2008 allo scopo di incrementare la cooperazione tra le rispettive organizzazioni per prevenire e contrastare, con sempre maggiore efficacia, i traffici illeciti di prodotti non rispondenti alla normativa materia di sicurezza, di prodotti contraffatti e di merci usurpative.



Da sinistra: Paolo Raimondi (Responsabile Ufficio Direttore dell'Agenzia), Antonio Giancane (Relazioni con le Istituzioni), Marco Polizzi (Easyfrontier, Delegato ANIMA Rapporti con Agenzia delle Dogane), Sandro Bonomi (Presidente ANIMA), Giuseppe Peleggi (Direttore Agenzia delle Dogane), Cinzia Bricca (Direttore Area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici, Agenzia delle Dogane), Teresa Alvaro (Direttore Area centrale Tecnologie per l'innovazione, Agenzia delle Dogane) Carmela Massaro (Responsabile Progetto Dogana Facile, Federazione ANIMA), Alessandro Durante (Direttore comunicazione e marketing, Federazione ANIMA)